



COMUNE DI SERRACAPRIO
PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 3916 DEL 30
DICEMBRE 2010 – LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 25/09/2012 – MODIFICATA CON
LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 30.12.2013

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3916 di Dicembre 2010
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3253 del 29
Novembre 2002;
VISTI i CC. NN. LL. del Comparto – Regioni – Autonomie Locali Vigenti;
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 25/09/2012 modificata con Legge Regionale n. 45 del
30.12.2013;
CONSIDERATA l'esigenza di disporre urgentemente di personale qualificato già utilizzato
durante tutto il corso dell'emergenza;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/01/2014 con la quale si
approvava lo schema di contratto in applicazione dell'O. P. C. M. 3253/02 art. 5 e delle
disposizioni contenute nella citata Legge regionale n. 27/2012 modificata con Legge
Regionale n. 45 del 30.12.2013;
VISTO il contratto a tempo determinato tra l'ente e il geom. Generoso Roca con decorrenza
dal 25/02/2013 al 31.12.2013;
CONSIDERATO che per costituire e regolare il rapporto di lavoro a tempo determinato
occorre stipulare con il medesimo apposito contratto individuale;

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 27 del mese di Gennaio dell'anno 2014, presso gli uffici del comune di Serracapriola
viene stipulato e redatto in triplice copia, il contratto individuale di lavoro a tempo
determinato ai sensi della vigente normativa

TRA

Il Comune di Serracapriola CF. 00393270715 di seguito denominato Amministrazione, in
persona del dott. Perreca Domenico – Segretario Comunale

E

Il Geom. Generoso Roca nato a Foggia il 14/06/1981 e residente a Foggia in via Ignazio
D'Addeda n. 360, C.F. RCO GRS 81H14D643Z

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa fa parte del presente contratto:

ART.2

Il dipendente è assunto presso il Comune di Serracapriola con contratto a tempo determinato dal 28/01/2014 sino al 31.12.2014, con regime di lavoro a tempo determinato e parziale e quindi con regime orario del 50% di quello contrattualmente stabilito per il personale del comparto regioni – Enti locali, pari a n. 18 ore settimanali.

ART. 3

Il contratto si risolverà di diritto il 31.12.2014, ultimo giorno di lavoro, senza necessità di preavviso tra le parti.

Ciascuna parte può recedere dal rapporto di lavoro unilateralmente ed anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza il consenso scritto dall'altra parte.

Il presente contratto è stipulato in deroga alle vigenti disposizioni di legge ai sensi del coordinato disposto dall'art. 5 comma 1 e 2 e art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29.11.2008, della Legge regionale n. 27/2012 e L. R. n. 45/2013, l'assunzione è disposta per le esigenze connesse alla crisi simica.

ART.4

Il dipendente assumerà servizio alla data di decorrenza del rapporto, così come convenuto nel precedente art. 1.

In caso di mancata prese di servizio, e senza giustificato motivo da comunicarsi all'amministrazione entro 10 giorni successivi alla data di decorrenza medesima, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 1456 C.C.

ART. 5

Il dipendente è equiparato al personale di ruolo della categoria C posizione economica C1 del nuovo ordinamento del profilo professionale di Istruttore Direttivo – addetto anche all'attività amministrativa ed è obbligato all'osservanza di tutti i doveri previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti degli EE. LL..

ART. 6

Al dipendente che svolgerà mansioni del profilo professionale suindicato corrispondente alla categoria di assunzione spetta la retribuzione iniziale dovuta al personale di ruolo appartenente alla categoria "C" posizione economica "C1", nonché il diritto all'indennità di fine rapporto disciplinata dall'art. 2120 del Codice Civile ai sensi dell'art. 2 punto 5, della legge 8 agosto 1995, 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Al dipendente spetta, se dovuto, l'assegno nucleo familiare ai sensi dell'art. 2, comma 12 del D.l. 13 marzo 1988 n. 69 convertito con la legge 13 maggio 1988 n. 153.

ART. 7

L'amministrazione per quanto concerne ferie, festività, permessi retribuiti e permessi brevi, assenza per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio, e per ogni altro istituto normativo applicherà nei confronti del lavoratore le disposizioni in vigore previste dal contratto Regioni – Autonomie Locali.

ART. 8

Il dipendente è assegnato per lo svolgimento della propria attività lavorativa al servizio dell'Ufficio Sisma, l'Amministrazione Comunale, si riserva di utilizzare il dipendente anche fuori della sede di servizio, ogni qualvolta lo riterrà necessario. Il dipendente è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni inerenti all'organizzazione del lavoro impartite dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura cui il lavoratore risulta assegnato.

ART. 9

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato dai CC. NN. LL. vigenti e dalle norme del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, se in quanto suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali assunti a tempo determinato, dalle norme comunitarie, del D. Lgs. n. 368/2001.

ART. 10

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/1972 tabella art. 26) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 tabella art. 10). Il trattamento stipendiale, che decorrerà dalla data effettiva di assunzione in servizio, sarà quello previsto per i dipendenti di ruolo del Comune di Serracapriola di pari categoria e posizione economica, appartenenti al Comparto Regioni Autonomie locali e comprenderà gli eventuali aumenti, che verranno corrisposti e le altre competenze, anche accessorie, secondo la qualifica di assunzione.

E' prevista la possibilità di effettuare lavoro straordinario, ove necessario e previa preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio fino al massimo delle ore mensilmente consentite al personale di ruolo del Comune.

ART. 11

Il contrattista consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, in relazione agli adempimenti strettamente connessi con il rapporto di lavoro. Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, il foro competente è quello di Lucera.

ART. 12

Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il lavoro individuale subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali si fa rinvio ed accetta il Codice Disciplinare che gli viene assegnato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Perreca

IL DIPENDENTE
Geom. Generoso Roca



[Handwritten signature of Domenico Perreca]

[Handwritten signature of Generoso Roca]
